



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0045/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0034/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Antonino Anastasi - Componente

Giuseppe Castiglia - Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Domenico Luca Scordino - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0034/CFA/2026-2027, proposto dalla società Città di Fasano SSDARL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare, n. 0052/TFNSD-2026-2027, depositata il 18 settembre 2026, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla medesima società avverso la delibera del Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti, pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 75 del 5 agosto 2026, recante la non ammissione della ricorrente al Campionato nazionale di Serie D della stagione sportiva 2026/2027;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza dell'8 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Domenico Luca Scordino, sono presenti l'avv. Mattia Grassani per la reclamante e gli avv. Giancarlo Gentile e Letizia Mazzarelli per la Lega nazionale dilettanti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Città di Fasano SSDARL (di seguito "Città di Fasano") presentava, entro il termine del 10 luglio 2026, la domanda di iscrizione al Campionato nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2026/2027.

La procedura era disciplinata dal C.U. n. 145 del 4 giugno 2026 del Dipartimento interregionale della LND, che imponeva alle società aventi diritto di formalizzare la domanda e di assolvere gli adempimenti prescritti entro il 10 luglio 2026, ore 14.00.

In caso di esito negativo del controllo della Co.Vi.So.D. (Commissione di vigilanza sulle società di calcio dilettantistiche), le società potevano proporre ricorso alla Co.Vi.So.D. stessa e integrare gli adempimenti carenti entro il successivo termine – espressamente qualificato come perentorio – del 23 luglio 2026, ore 14.00.

Fra gli adempimenti richiesti ai fini dell'ammissione al campionato figuravano il versamento dell'importo risultante dalla procedura di iscrizione, mediante assegno circolare non trasferibile o disposizione irrevocabile di bonifico bancario, nonché la produzione delle dichiarazioni liberatorie dei calciatori e degli allenatori, corredate dai documenti di identità, attestanti il pagamento dei compensi previsti dai contratti depositati sino al 31 maggio 2026. In caso di impossibilità di acquisire le liberatorie, o in presenza di liberatorie parziali, il C.U. n. 145 consentiva di depositare documentazione equipollente che provasse l'avvenuto ricevimento delle somme da parte degli interessati.

Con comunicazione del 16 luglio 2026, il cui contenuto risulta dalla ricostruzione delle parti e dalla successiva deliberazione della



LND, la Co.Vi.So.D. rilevava il mancato versamento della quota di iscrizione e la mancata produzione delle liberatorie, tra l'altro, dei calciatori Marcello Falzerano e Aniello Salzano, esprimendo esito negativo sulla domanda della società.

La Città di Fasano proponeva quindi ricorso nel termine del 23 luglio 2026, producendo due ricevute relative a ordini di bonifico impartiti nella mattinata dello stesso giorno: (i) il primo, di €23.155,90, per la quota di iscrizione; (ii) il secondo, di €500,00, relativo alla tassa prevista per la presentazione del ricorso (cfr. il quinto comma della sezione "ricorsi" del C.U. n. 145 del 4 giugno 2026).

Il primo bonifico intendeva quindi sanare il mancato pagamento della quota di iscrizione (adempimento disciplinato espressamente come prerequisite essenziale per l'iscrizione al campionato). Il secondo pagamento (relativo alla tassa sul ricorso) intendeva evitare che il ricorso stesso divenisse inammissibile, in tal caso non potendo valere il termine più lungo al 23 luglio 2026 per la regolarizzazione dell'iscrizione e invece consolidandosi il mancato rispetto del primo termine (non rispettato dalla Città di Fasano) del 10 luglio 2026.

Entrambe le ricevute qualificavano le operazioni come bonifici irrevocabili per cassa e indicavano quale data di regolamento, per il beneficiario, il 23 luglio 2026. La società depositava, inoltre, due dichiarazioni liberatorie attribuite ai calciatori Falzerano e Salzano.

Secondo quanto rappresentato dalla Città di Fasano (e risultante dalla documentazione in atti), la provvista per i pagamenti era stata costituita mediante il versamento, il giorno precedente, sul conto personale del socio Tiziano Sibilio presso Intesa Sanpaolo, di un assegno circolare di €450.000,00, a sua volta proveniente dalla vendita di un lingotto d'oro.

La banca aveva quindi avviato (con comunicazione del 23 luglio 2026, proprio in connessione con l'operazione sopra segnalata) una procedura di adeguata verifica ai sensi della normativa antiriciclaggio. Ancorché la procedura riguardasse il conto corrente del socio Tiziano Sibilio, la Città di Fasano sosteneva si trattasse di un impedimento al mancato accredito dei pagamenti disposti con i bonifici (per la quota di iscrizione e per la tassa del ricorso) prodotti in allegato al ricorso alla Co.Vi.So.D.

L'impiego delle risorse personali del socio, e non di quelle della società, veniva spiegato con l'indisponibilità dei conti societari a seguito di un sequestro penale e con il più generale richiamo alle vicende che avevano interessato la precedente gestione.

Il sig. Tiziano Sibilio era divenuto socio della Città di Fasano il 9 luglio 2026, acquisendo a titolo gratuito il 50% delle quote sociali. Il restante 50% veniva acquisito dal sig. Andrea Godono. Il sig. Tiziano Sibilio veniva nominato Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Città di Fasano solo successivamente in data 28 luglio 2026.

Sulla base dei documenti prodotti dalla Città di Fasano, la Co.Vi.So.D. esprimeva inizialmente parere favorevole all'iscrizione al campionato. Successivamente, tuttavia, pervenivano al Dipartimento interregionale della LND le comunicazioni dei difensori dei due calciatori (Falzerano e Salzano) ai quali erano state attribuite le liberatorie, corredate da dichiarazioni degli interessati, con le quali veniva negata la sottoscrizione delle liberatorie stesse e segnalata la persistenza di crediti retributivi.

In particolare, la difesa del Falzerano rappresentava che il calciatore vantava un credito di €49.000,00 netti per la stagione sportiva 2025/2026 e trasmetteva la corrispondenza intercorsa con la società. Da tale corrispondenza risultava che, nella serata del 23 luglio 2026 (quindi oltre il termine massimo consentito dal C.U. n. 145), la Città di Fasano aveva proposto dapprima il pagamento di una mensilità entro il 27 luglio e del saldo mediante assegno, e poi un bonifico di €20.000,00 entro il 27 luglio, con contestuale svincolo del calciatore, e un assegno di €29.000,00 con data di incasso futura (o se si vuole postdatata) del 19 agosto 2026.

Il 30 luglio 2026, quindi, la Città di Fasano trasmetteva al Dipartimento interregionale della LND due ulteriori contabili di bonifico, entrambe datate 27 luglio 2026, ed entrambe di €20.000,00 in favore rispettivamente di Falzerano e Salzano. Le contabili indicavano il 30 luglio quale data di regolamento per i beneficiari e recavano causali riferite ai versamenti per la stagione 2025/2026 e ai versamenti pregressi della medesima stagione; la società ne prospettava la riconducibilità alle trattative per la cessazione e lo svincolo dei rapporti.

Il 31 luglio 2026 la società inoltrava ulteriore documentazione attribuita a Intesa Sanpaolo, concernente la garanzia dell'accredito dei flussi della quota di iscrizione e della tassa di ricorso. Con ulteriori comunicazioni rappresentava che la banca Intesa Sanpaolo si sarebbe costituita fideiussore dei pagamenti e avrebbe rilasciato una garanzia sino alla concorrenza di €250.000,00. I documenti richiamavano l'irrevocabilità dei mandati e prospettavano il successivo allineamento contabile delle operazioni.

Nello stesso giorno del 31 luglio 2026, peraltro, a seguito di una richiesta di verifica della LND concernente i bonifici per la quota di iscrizione e per la tassa di ricorso, UniCredit, banca presso la quale era acceso il conto del beneficiario (espressamente indicato nel C.U. n. 145 del 4 giugno 2026), comunicava che i bonifici non risultavano inseriti a sistema. Non erano stati quindi immessi nel



sistema informatico interbancario ed era impossibile, almeno a quella data, che essi potessero essere accreditati alla LND.

Dunque, alla luce delle segnalazioni dei calciatori, della documentazione successivamente trasmessa dalla società e del mancato accredito delle somme per la quota di iscrizione e per la tassa di ricorso (corroborato dall'assenza di bonifici nel sistema SEPA), la Co.Vi.So.D. riesaminava la posizione della Città di Fasano ed esprimeva, il 3 agosto 2026, parere definitivamente negativo.

Quindi, con deliberazione pubblicata nel Comunicato ufficiale n. 75 del 5 agosto 2026, il Consiglio direttivo della LND disponeva di non accogliere, per inammissibilità e infondatezza, il ricorso avverso l'esito negativo del controllo e concludeva nel senso di non ammettere la società Città di Fasano al Campionato nazionale di Serie D 2026/2027.

La LND rilevava che il pagamento della quota di iscrizione (di €23.155,06) non era pervenuto, che la tassa di ricorso (di €500) era stata poi versata con specifico bonifico separato soltanto il 5 agosto 2026 e che le liberatorie dei due calciatori erano state disconosciute. Evidenziava inoltre che i bonifici concernenti i calciatori di €20.000,00 erano successivi al termine perentorio del 23 luglio 2026, non risultavano comunque accreditati e, quanto a Falzerano, non erano comunque soddisfatti del maggior credito di €49.000,00 emergente dalla corrispondenza. Riteneva, infine, generica e irrilevante la dichiarazione bancaria asseritamente fideiussoria, trasmessa dalla società il 3 agosto, ma rimasta priva di data e soprattutto di sottoscrizione.

Con ricorso depositato il 29 agosto 2026, la Città di Fasano impugnava la deliberazione davanti al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, chiedendo, in via cautelare, l'ammissione con riserva al campionato o, in subordine, la sospensione del girone H e, nel merito, l'annullamento della non ammissione e l'iscrizione definitiva al campionato, ovvero il rinvio degli atti alla Co.Vi.So.D. per una nuova valutazione.

La società contestava, anzitutto, che il parere inizialmente favorevole fosse stato modificato sulla base di documenti acquisiti dopo il 23 luglio e senza consentirle di interloquire. Sosteneva, poi, che i bonifici per la quota di iscrizione e per la tassa di ricorso fossero stati tempestivamente disposti e che il mancato accredito dipendesse esclusivamente dai controlli antiriciclaggio. Quanto ai calciatori, assumeva di avere integralmente corrisposto i compensi maturati sino al 31 maggio e che i successivi bonifici di €20.000,00 riguardassero accordi di svincolo.

Con decreto del 3 settembre 2026, il Presidente del Tribunale respingeva la richiesta di provvedimento cautelare monocratico e fissava la discussione collegiale per il 10 settembre. Si costituiva la LND, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza, il Tribunale ammetteva la nota integrativa e i documenti depositati dalla Città di Fasano l'8 settembre 2026 e disponeva invece lo stralcio della nota e dei documenti depositati il 9 settembre 2026, ritenendoli tardivi e incompatibili con il previo contraddittorio delle parti resistenti.

Con decisione n. 0052/TFNSD-2026-2027, pubblicata il 18 settembre 2026, il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese.

Il Tribunale osservava, quanto al primo motivo, che il termine perentorio previsto per l'integrazione degli adempimenti non impediva agli organi competenti di verificare, prima della conclusione del procedimento, l'effettiva sussistenza dei requisiti di ammissione. Riteneva pertanto legittimo il riesame del parere della Co.Vi.So.D. e rilevava che la procedura prevista dal C.U. n. 145 non contemplasse un'ulteriore fase interna di interlocuzione con la società, ferma la tutela giurisdizionale assicurata dal ricorso ai sensi dell'art. 86 del Codice di giustizia sportiva.

Quanto ai pagamenti, il Tribunale rilevava che la quota di iscrizione non era entrata nella disponibilità della LND neppure alla vigilia dell'udienza e che la tassa di ricorso era stata versata oltre il termine.

Richiamava pertanto il principio secondo cui il mero ordine di bonifico non perfeziona l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria e riteneva che il rischio derivante dall'impiego di una provvista sottoposta a verifica bancaria antiriciclaggio non potesse essere trasferito dal debitore al creditore.

Con riferimento ai calciatori, osservava altresì che le liberatorie erano state disconosciute, che i bonifici del 27 luglio erano tardivi e che non risultavano provati accordi di svincolo cui imputare tali somme. Valorizzava, inoltre, le causali delle operazioni e la corrispondenza del 23 luglio 2026, ritenendo tali evidenze incompatibili con l'assunto dell'integrale e tempestivo assolvimento delle obbligazioni retributive.

Concludeva che la Città di Fasano non aveva pagato nei termini la quota di iscrizione né prodotto idonea documentazione attestante l'assenza di crediti dei due calciatori per il periodo rilevante.

La disciplina imposta dal C.U. 145 era la seguente: la domanda doveva essere presentata entro il 10 luglio 2026; il mancato



assolvimento della quota di iscrizione e degli obblighi verso i calciatori entro il medesimo termine del 10 luglio 2026 comportava le sanzioni disciplinari previste dal C.U., ma poteva essere regolarizzato in sede di ricorso entro il successivo termine perentorio del 23 luglio 2026, ore 14.00. La mancata integrazione entro tale ultima scadenza - come avvenuto nel caso della Città di Fasano - determinava il permanere della carenza dei requisiti di ammissione e, conseguentemente, la mancata iscrizione al campionato.

Avverso tale decisione propone ora reclamo la Città di Fasano.

La reclamante, in particolare, articola le proprie censure in due gruppi di motivi.

Con il primo gruppo, relativo alla quota di iscrizione e alla tassa di ricorso, la reclamante sostiene che il C.U. n. 145 richiedesse la prova della tempestiva disposizione irrevocabile di bonifico, senza imporre l'accredito entro il 23 luglio. Aggiunge la reclamante che le somme erano state effettivamente addebitate a carico del disponente sig. Tiziano Sibilio, non erano state restituite al disponente e risultavano definitivamente sottratte alla sua disponibilità ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 11/2010. Ciò dimostrerebbe, nella prospettazione della Città di Fasano, che l'operazione di pagamento era stata realizzata.

Deduce ancora la Città di Fasano che la procedura antiriciclaggio costituisse una causa di forza maggiore, esterna e non imputabile alla società, e che l'impiego del conto personale di Tiziano Sibilio fosse stato imposto dall'indisponibilità dei conti societari coinvolti da un sequestro penale. Contesta, quindi, la pertinenza dei precedenti richiamati dal Tribunale e invoca, anche attraverso il principio *ultra posse nemo tenetur*, la non esigibilità di un adempimento impedito da controlli obbligatori per legge.

La società richiama inoltre la pretesa garanzia bancaria a prima richiesta, che doveva essere ritenuta fungibile con l'assegno circolare ammesso dal C.U. 145. Assume che la LND fosse stata posta in condizione di riscuotere le somme e che avrebbe dovuto interloquire con la banca o escutere la garanzia, in osservanza del dovere di leale cooperazione, e non escludere la Città di Fasano.

Quanto alla tassa di ricorso (ricorso, come detto, endoprocedimentale avverso l'esito negativo del controllo Co.Vi.So.D.), la reclamante precisa che il bonifico istantaneo del 5 agosto era stato eseguito soltanto per cautela e non escludeva la tempestività del precedente ordine del 23 luglio.

A sostegno della propria tesi, la Città di Fasano produce una comunicazione bancaria relativa alla chiusura della procedura di adeguata verifica, avvenuta il 23 settembre, e una dichiarazione del 9 settembre sulla natura della garanzia, già stralciata in primo grado. Sostiene che da tali documenti risultassero lo sblocco dei pagamenti e la possibilità per il beneficiario di conseguire le somme.

La Città di Fasano, in ogni caso, chiede la rimessione in termini ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Codice di giustizia sportiva.

Con il secondo gruppo di motivi, relativo ai compensi dei calciatori, la reclamante lamenta che il Tribunale avesse attribuito valore decisivo al disconoscimento delle liberatorie senza alcun accertamento sulle sottoscrizioni e senza valutare la documentazione alternativa prodotta dalla società. Si tratterebbe, in particolare, dei contratti, delle liberatorie al 31 dicembre 2025 e delle contabili delle mensilità da gennaio a maggio 2026.

Sostiene la reclamante che la causale dei bonifici di € 20.000,00 non dimostrasse l'esistenza di debiti rilevanti ai fini dell'iscrizione, potendo riguardare la mensilità di giugno, premi, indennità o somme pattuite per lo svincolo. Contesta altresì il valore confessionario attribuito alla corrispondenza del 23 luglio, osservando che l'offerta di una mensilità si riferiva a giugno e che le trattative miravano alla cessazione di rapporti pluriennali.

Produce, infine, gli accordi di risoluzione consensuale dei contratti sottoscritti da Falzerano e Salzano il 24 settembre 2026 e la relativa corrispondenza. Ritiene che tali documenti confermino la natura delle somme dovute ai calciatori quale incentivo all'esodo (dunque obbligazione nuova e non pregressa) e il carattere strumentale delle precedenti contestazioni sulle liberatorie.

La società chiede, quindi, la riforma della decisione in riferimento a tutti i motivi di reclamo e l'ammissione definitiva al campionato, reiterando le domande cautelari di ammissione con riserva o di sospensione del girone H.

Con memoria del 6 ottobre 2026 si è costituita la LND, chiedendo il rigetto delle domande cautelari e del reclamo. La resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso alla Co.Vi.So.D. per il tardivo pagamento della relativa tassa (inammissibilità che cristallizzava in ogni caso un esito vincolato di non ammissione al campionato della Città di Fasano). Nel merito la LND ribadisce che le somme dei bonifici del 23 luglio 2026 non sono mai pervenute sul conto del beneficiario (neppure al momento della costituzione in sede di reclamo), che i controlli antiriciclaggio non integravano comunque una causa di forza maggiore e che la fideiussione non poteva sostituire i mezzi di pagamento tassativamente previsti.



Quanto ai calciatori, la LND richiama la corrispondenza sulle retribuzioni ancora dovute e rileva che le risoluzioni del settembre 2026 non provano il pagamento dei compensi entro il termine prescritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Il C.U. n. 145 del 4 giugno 2026 disciplinava dettagliatamente i requisiti e gli adempimenti necessari all'ammissione al campionato.

Il Comunicato, emanato dal Dipartimento interregionale, trova copertura nell'art. 33, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, che devolve alle disposizioni di ammissione emanate dalla Lega nazionale dilettanti la determinazione degli obblighi gravanti sulle società, e costituisce la *lex specialis* di una procedura concorsuale a numero chiuso (CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 152/2025-2026).

Il §5 del C.U. 145, in particolare, imponeva il versamento dell'importo risultante dalla procedura di iscrizione esclusivamente mediante assegno circolare non trasferibile o disposizione irrevocabile di bonifico bancario intestati alla FIGC/LND. Del bonifico bancario doveva essere prodotta la ricevuta di versamento (sul punto si tornerà anche oltre). Il §10 del C.U. 145 richiedeva poi le liberatorie attestanti il pagamento dei compensi previsti dai contratti depositati sino al 31 maggio 2026, ovvero, nelle ipotesi espressamente contemplate, documentazione equipollente che provasse l'avvenuto ricevimento delle somme da parte dei tesserati.

L'iscrizione doveva essere completata entro il 10 luglio 2026. La disciplina dei ricorsi consentiva di integrare gli adempimenti entro il 23 luglio 2026, ore 14.00. Termine, quest'ultimo, qualificato espressamente come perentorio.

Il C.U. n. 145, inoltre, richiedeva, a pena di inammissibilità, che eventuali ricorsi (endoprocedimentali ai fini dell'ottenimento di una revisione del giudizio eventualmente negativo all'iscrizione) fossero corredati dalla tassa unica di €500,00, da assolvere secondo le modalità indicate nel medesimo C.U. n. 145. L'inammissibilità del ricorso cristallizzava eventuali mancanze della domanda di iscrizione, con conseguente diniego di iscrizione.

La previsione di una scadenza precisa e comune a tutte le società interessate rispondeva alla necessità di verificare i requisiti in condizioni di parità e di definire con certezza e tempestività l'organico del campionato.

Non si trattava di una formalità priva di rilievo sostanziale, ma di una regola fondamentale che presidia l'accertamento, a una data predeterminata, della regolarità economica delle società che aspirano a partecipare alla stessa competizione.

Il carattere concorsuale della procedura esclude, infatti, deroghe individuali e impone l'assoluto rispetto della *par condicio* tra tutte le società aventi diritto, con la conseguenza che la relativa disciplina deve essere interpretata e applicata in modo rigoroso e uniforme, senza alcuna valutazione di scusabilità di errori o ritardi (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 60/2015, resa proprio in tema di iscrizione al Campionato nazionale di Serie D; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 45/2018; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 31/2016; Collegio di garanzia dello sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, n. 66/2023 e n. 74/2023; CFA, SS.UU., n. 43/2023-2024).

Ciò premesso, può subito dirsi che tutte le questioni concernenti l'ammissibilità o inammissibilità di produzioni documentali tardive (innanzi al Tribunale di primo grado o direttamente innanzi alla Corte federale d'appello) devono essere assorbite dalla decisione di merito del reclamo.

I documenti presentati dalla reclamante, inclusa la dichiarazione bancaria del 9 settembre, non modificano in ogni caso l'esito del giudizio. Non sussiste pertanto un concreto interesse della LND alla relativa espulsione dal giudizio.

Passando dunque al merito, il primo gruppo di motivi muove dall'assunto che l'irrevocabilità degli ordini di bonifico (del 23 luglio 2026), insieme alla sottrazione delle somme alla disponibilità del disponente (sig. Tiziano Sibilio, socio della Città di Fasano), fosse di per sé sufficiente a soddisfare l'obbligo di pagamento.

Un tale argomento non merita seguito.

L'irrevocabilità di un ordine di bonifico riguarda – al più – il rapporto tra l'utente e il prestatore del servizio di pagamento (la banca). L'irrevocabilità impedisce, nei limiti stabiliti dalla disciplina applicabile, che l'utente revochi autonomamente l'ordine ricevuto dalla banca.

L'irrevocabilità, però, non dimostra che l'ordine sia stato eseguito e che il trasferimento sia giunto alla banca del beneficiario o che



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

il creditore abbia conseguito la disponibilità della somma. L'art. 17 del d.lgs. n. 11/2010, invocato dalla reclamante, non attribuisce all'irrevocabilità un effetto estintivo dell'obbligazione verso il beneficiario (cfr. Cass. civ., 21 marzo 2023, n. 8046, ampiamente citata dal Tribunale di primo grado unitamente a CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025).

Del pari, l'addebito sul conto del disponente e la mancata restituzione delle somme possono attestare che queste non sono più nella sua disponibilità, ma non provano che siano entrate nella sfera patrimoniale del creditore. La destinazione di una provvista a un pagamento e il perfezionamento del pagamento restano fatti distinti.

Come ampiamente argomentato dal Tribunale di primo grado, l'estinzione del debito non si produce con la semplice disposizione del bonifico o con l'addebito sul conto del debitore ordinante, bensì solo con la successiva effettiva ricezione della somma da parte della banca del beneficiario che la mette a sua disposizione.

D'altro lato, il §5 del C.U. 145 disponeva che "L'importo risultante dall'iscrizione on-line [...] dovrà essere versato esclusivamente a mezzo assegno circolare non trasferibile o con disposizione irrevocabile di bonifico bancario". Precisava poi che "Nell'ipotesi di versamento a mezzo disposizione irrevocabile di bonifico bancario dovrà essere allegata on-line la relativa ricevuta".

La disposizione individuava, dunque, l'obbligo (il "versamento" dell'importo), gli strumenti tassativamente ammessi per adempierlo e il documento con il quale la società doveva offrirne la prova all'organo di controllo.

La ricevuta del bonifico irrevocabile costituiva, quindi, il mezzo di prova del versamento, e non il suo equivalente: essa consentiva alla Co.Vi.So.D. di ritenere assolto l'adempimento nel presupposto, fisiologico, che l'ordine fosse eseguito e che l'importo pervenisse al beneficiario nei tempi ordinari del circuito dei pagamenti.

Lo riconosce la stessa reclamante, laddove afferma che il C.U. n. 145 richiedeva la prova dell'esecuzione del pagamento "salvo ovviamente buon fine". Il buon fine non è un elemento accessorio, ma la condizione perché la ricevuta conservi il proprio valore probatorio; nel caso di specie esso è smentito, come si dirà, dalla comunicazione di UniCredit del 31 luglio 2026 e dal perdurante mancato accredito delle somme.

Quanto sin qui rappresentato deve dirsi applicabile *mutatis mutandis* anche per il prospettato trasferimento dal conto personale di Tiziano Sibilio a un conto tecnico di Intesa Sanpaolo.

L'operazione, ove effettivamente intervenuta, rimaneva interna alla predisposizione della provvista e non dimostra l'adempimento finale in favore della LND.

Il trasferimento delle risorse alla banca incaricata di eseguire successivamente il pagamento non equivale al trasferimento delle risorse stesse al creditore.

Anche assumendo integralmente la ricostruzione della reclamante, il pagamento richiesto per l'ammissione non risulta comunque perfezionato.

La documentazione presentata dalla Città di Fasano, inoltre, lascia irrisolto il collegamento fra le diverse fasi dell'asserita operazione. Non chiarisce se il sig. Tiziano Sibilio abbia eseguito trasferimenti diretti (come pure sembrava sostenere inizialmente la società) o se i trasferimenti fossero in favore della banca/conto tecnico, affinché questa disponesse successivamente i bonifici alla LND, né documenta il completamento di tale eventuale seconda operazione. I documenti presentati come ordini di bonifico non provano che le somme confluite nel conto tecnico siano state effettivamente inoltrate alla banca designata della LND e rese disponibili alla destinataria.

Come già detto, il §5 del C.U. 145 prescriveva che l'importo dovuto fosse effettivamente versato e individuava i mezzi ammessi per adempiere. L'obbligo di allegare la ricevuta del bonifico regolava la prova dell'operazione e non trasforma qualsiasi ordine, purché denominato irrevocabile, in un versamento già effettuato.

Nel caso di specie, peraltro, non si discute di un modesto intervallo fra l'esecuzione del trasferimento e la sua rappresentazione contabile. La quota di iscrizione non risultava accreditata alla data della deliberazione di non ammissione, né alla vigilia dell'udienza di primo grado.

Nella stessa memoria in sede di reclamo, del resto, la LND ha ribadito che le somme dei bonifici del 23 luglio non erano ancora pervenute (cfr. punto 2 della parte in diritto della memoria LND del 6 ottobre 2026).

Una simile specifica allegazione non è stata efficacemente contestata dalla società reclamante.



La dichiarazione di UniCredit, banca del beneficiario, consente di ritenere certo – e assorbente – il fatto che il 31 luglio 2026 (dunque dopo il termine) i bonifici non risultavano inseriti a sistema. Qualunque sia stata la vicenda interna alla banca del disponente, è dunque certo che, ancora a quella data, non risultava l'immissione delle operazioni nel sistema della banca del beneficiario. E anche un eventuale inserimento successivo sarebbe intervenuto quando il termine perentorio del 23 luglio, ore 14.00, era già decorso.

Non occorre, pertanto, ricostruire ogni passaggio interno dell'operazione per escludere il tempestivo pagamento: la mancata ricezione, attestata dalla LND e non smentita dal Fasano, e la verifica di UniCredit rendono insostenibile la tesi di un mero disallineamento contabile di pagamenti già perfezionati.

L'assenza di un trasferimento effettivo non è neppure superata dalle ricevute prodotte dalla società, anche ove se ne assuma integralmente la provenienza bancaria. Le qualificazioni riportate sulle contabili devono essere confrontate con l'effettivo svolgimento dell'operazione e non possono prevalere sulla mancata ricezione delle somme, confermata dalla banca del beneficiario e coerente con la stessa ricostruzione difensiva del blocco dei pagamenti.

Le ricevute presentano, peraltro, anomalie notevoli, che ne rendono altamente dubbia la stessa autenticità.

I documenti presentati dalla Città di Fasano, ancorché relativi a obbligazioni diverse e di importi differenti e con orari distinti, riportano il medesimo «Numero Ordine», INTER20261023HKL791749812, e il medesimo «Identificativo bonifico», 07INTER20262709LTQ009113472. Si tratta di una eventualità in astratto possibile per bonifici multipli eseguiti contestualmente. Non per bonifici disposti a due ore di distanza l'uno dall'altro (come nel caso specifico).

Anche a voler sorvolare su disallineamenti grafici e difformità nella resa dei testi fra le varie porzioni dei moduli, lo stesso contenuto resta contraddittorio. La dicitura iniziale «eseguito bonifico europeo» è poi contraddetta dalla conferma del «vostro ordine». È imperscrutabile se il documento si riferisca quindi ad una operazione eseguita (mai però giunta a destinazione) o un mero ordine.

Anche le coordinate recano una significativa incongruenza: accanto all'IBAN del beneficiario presso UniCredit è riportato il BIC BCITITMM, riferibile a Intesa Sanpaolo, e non alla banca della LND destinataria.

Inspiegabile è poi la presenza del riferimento ad una «carta» come base dell'operazione e alla qualificazione contestuale delle operazioni come bonifici «per cassa». Nel significato richiamato dagli stessi documenti e dalla comune esperienza, tale dicitura rinvia alla consegna allo sportello della moneta contante necessaria per eseguire il pagamento. La dichiarazione bancaria trasmessa il 31 luglio richiama, infatti, la «circolazione di moneta contante» e il suo deposito. Questa descrizione appare però incompatibile, in assenza di una spiegazione documentata dei passaggi intermedi, con la diversa operazione prospettata, costituita dall'addebito sul conto personale di Tiziano Sibilio e dal giroconto verso un conto tecnico della banca. Non è chiarito se vi sia stata una consegna di contante, un trasferimento contabile fra rapporti bancari o una diversa sequenza di operazioni. L'eventuale impiego di un conto tecnico per gestire un pagamento allo sportello non è, di per sé, impossibile; ciò che però manca è la dimostrazione della concreta sequenza invocata e del suo esito in favore della LND.

Tutti tali elementi, considerati nel loro insieme, impediscono di assumere le contabili come attestazioni univoche e affidabili dell'esecuzione del trasferimento. Le divergenze riscontrate accrescono piuttosto l'incertezza sulla corrispondenza delle contabili alle operazioni effettivamente compiute, senza attribuire loro la prova dell'adempimento che comunque non risulta.

Non è necessario attribuire a queste anomalie un'autonoma efficacia decisoria, né accertare in questa sede l'eventuale contraffazione dei documenti. Esse confortano, tuttavia, la rilevanza del dato oggettivo posto a fondamento della decisione: il mancato pagamento ancora attestato dalla LND, non specificamente contestato dalla reclamante e coerente con la verifica della banca del beneficiario. Non possono dunque essere le diciture di documenti così connotati a superare tale risultanza.

Neppure il documento n. 33 di parte reclamante prova quanto la Città di Fasano pretende di ricavarne. La comunicazione, relativa alla chiusura della procedura di adeguata verifica il 23 settembre 2026, dichiara che i pagamenti effettuati durante la verifica antiriciclaggio divenivano soggetti allo sblocco e che la data di accredito sarebbe stata visualizzata dai beneficiari.

La dichiarazione, però, non cita i bonifici di cui qui si discute.

Piuttosto, va notato che la stessa dichiarazione della banca Intesa Sanpaolo (ordinante i pretesi bonifici) resta pacificamente generica e merita di essere (nuovamente) coordinata con l'attestazione invece specifica di UniCredit (banca della LND) secondo cui i bonifici in parola non risultavano inseriti nel sistema alla data del 31 luglio 2026 (quando cioè la verifica antiriciclaggio era in corso di svolgimento).



Se i bonifici non erano a sistema, e se è vero che nella dichiarazione di banca Intesa Sanpaolo (ed è così) si precisa che solo i bonifici già eseguiti sarebbero stati armonizzati nei flussi, mentre non sarebbero più stati autorizzati pagamenti per conto della Città di Fasano dal conto personale di Tiziano Sibilio, se ne deve concludere che la dichiarazione della banca (a leggerla concretamente) è persino contraria agli interessi della reclamante. Essa non prova nulla e anzi lascia intendere che i bonifici – che evidentemente al 31 luglio 2026 non esistevano – non potevano proprio aver luogo direttamente dal conto del sig. Tiziano Sibilio.

Tutto quanto sin qui ricostruito porta a confermare la perfetta coerenza della decisione di primo grado con il principio già affermato da questa Corte, secondo cui il mero ordine di bonifico non dimostra il perfezionamento del pagamento, che richiede l'effettivo trasferimento della somma nella disponibilità dell'avente diritto (CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025).

Neppure fondato può dirsi il richiamo alla verifica antiriciclaggio come causa di forza maggiore.

Non ogni impedimento proveniente da un soggetto terzo è, per ciò solo, esterno alla sfera organizzativa del debitore e non imputabile. Occorre dimostrare che l'evento non fosse ragionevolmente prevedibile e che le sue conseguenze non potessero essere evitate attraverso la diligenza richiesta dalla natura dell'adempimento.

La forza maggiore presuppone, infatti, fatti straordinari e imprevedibili, estranei alla sfera d'azione del soggetto, tali da determinare l'assoluta impossibilità della prestazione per causa obiettiva estranea alla volontà del debitore, mentre la mera difficoltà, anche economica, di adempiere non è sufficiente (CFA, SS.UU., n. 12/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 40/2024-2025; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 26/2024).

Nel caso in esame, secondo la stessa ricostruzione della Città di Fasano, la provvista era stata costituita sul conto personale del socio soltanto il giorno precedente la scadenza, mediante il versamento di un assegno circolare di importo particolarmente rilevante, e i pagamenti erano stati disposti l'ultimo giorno utile. La possibilità che un'operazione di tale consistenza richiedesse verifiche sulla provenienza e sull'utilizzabilità dei fondi apparteneva al rischio delle modalità prescelte per finanziare gli adempimenti.

Né può trascurarsi che i pagamenti del 23 luglio 2026 furono disposti dal sig. Tiziano Sibilio, il quale a quella data non era ancora legale rappresentante della società, essendo stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione soltanto con la delibera assembleare del 28 luglio 2026, che ha preso atto delle dimissioni dell'amministratore unico sig. Antonio Carparelli: le scelte operate per l'adempimento sono, dunque, interamente riconducibili alla sfera organizzativa della società.

La successiva dimostrazione della liceità della provenienza della provvista e l'esito favorevole dei controlli non dimostrano l'esistenza di una causa di forza maggiore rispetto agli adempimenti che gravavano sulla Città di Fasano.

Le difficoltà finanziarie ereditate dalla precedente gestione e l'ingresso solo recente di nuovi soci spiegano il contesto della vicenda, ma non consentivano di differire le scadenze del C.U. n. 145.

Secondo il consolidato orientamento del Collegio di garanzia, infatti, i problemi di ordine amministrativo, economico o finanziario della società non giustificano il ritardo nell'adempimento e non consentono di superare l'inderogabilità del termine, né le vicende dei soci possono valere quale causa di giustificazione ai fini dell'esonero dal rispetto dei requisiti di ammissione (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 60/2015; Collegio di garanzia dello sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, n. 52/2022).

Anche il richiamo all'indisponibilità dei conti societari richiede una precisazione. Il reclamo riconduce la detta indisponibilità a un decreto di perquisizione e sequestro penale intervenuto tra il 20 luglio 2026 e il 22 luglio 2026.

Il decreto del 20 luglio 2026, tuttavia, dispone una perquisizione locale, veicolare, personale e informatica (artt. 244, 247 e 249 c.p.p.) e un ordine di esibizione documentale (art. 256 c.p.p.); il verbale di esecuzione del 22 luglio 2026 dà atto del sequestro, ai sensi dell'art. 252 c.p.p., di personal computer e di dati informatici, senza alcun riferimento (né avrebbe potuto esservene) a somme o rapporti bancari. Nello stesso verbale l'allora legale rappresentante della società ha dichiarato di avere accesso ai quattro conti correnti sociali dal 14 luglio 2026.

Il sequestro penale non riguardava, quindi, i conti correnti della società. Piuttosto, le stesse comunicazioni di Intesa Sanpaolo del settembre 2026 riconducono l'indisponibilità dei conti sociali a procedure esecutive nelle quali l'istituto è terzo pignorato. Il pignoramento, tuttavia, non costituisce causa di forza maggiore, trattandosi di evento di norma preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto e riconducibile alla sfera del debitore (CFA, SS.UU., n. 108/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 20/2025).



Ne consegue che, quale che sia l'origine dell'indisponibilità dei conti sociali, non è configurabile alcuna causa di forza maggiore.

Per le stesse ragioni non può essere accolta la richiesta di rimessione in termini ai sensi dell'art. 50, comma 5, CGS.

L'istituto, mutuato dall'art. 153, secondo comma, c.p.c., ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione (CFA, SS.UU., n. 5/2024-2025); questa Corte ne ha escluso, di regola, l'applicazione ai termini perentori stabiliti per l'adempimento di obbligazioni sostanziali (CFA, Sez. I, n. 72/2025-2026).

Nelle procedure di ammissione a un campionato a numero chiuso, poi, il carattere concorsuale esclude deroghe individuali, sicché non sono invocabili né l'errore scusabile con la conseguente rimessione in termini né il soccorso istruttorio (Collegio di garanzia dello sport, Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, n. 58/2021 e n. 74/2023).

In ogni caso, manca nella fattispecie la dimostrazione della causa non imputabile sulla quale la richiesta si fonda.

Anche il raffronto tra l'asserita presenza di una fideiussione e l'assegno circolare non conduce a una diversa conclusione.

La circostanza che l'assegno circolare potesse essere materialmente ricevuto o incassato in un momento successivo rispetto al termine perentorio disciplinato dal C.U. 145 non autorizza a considerare equivalente un ordine di bonifico rimasto sospeso (ove mai disposto) presso la banca del disponente, sia pure accompagnato da una fideiussione bancaria. L'assegno circolare è un titolo di credito emesso dalla banca con una propria obbligazione di pagamento liquida e immediatamente esigibile. Un ordine di bonifico è un ordine (appunto) di trasferimento, la cui irrevocabilità non certifica l'avvenuta esecuzione. Una fideiussione, infine, è una garanzia per il caso di un futuro inadempimento che non può essere sovrapposta ad un mezzo di pagamento.

Non occorre, pertanto, pronunciarsi sulle ipotesi astratte di eventuale smarrimento del titolo prospettate nel reclamo.

D'altro lato è qui sufficiente segnalare che il §5 del C.U. 145 non contemplava la fideiussione fra i mezzi ammessi per il versamento della quota di iscrizione. La disciplina prevedeva invece, al distinto §6, una specifica garanzia bancaria a prima richiesta con scadenza al 12 luglio 2027, destinata a tutelare la FIGC/LND rispetto alle eventuali obbligazioni o passività sportive della società durante la stagione.

Anche in questo caso, dunque, il reclamo sovrappone questioni oggettivamente distinte, per nulla sostituibili l'una con l'altra.

La differenza fra pagamento e garanzia era espressamente prevista dalla disciplina di ammissione: la garanzia non poteva essere utilizzata in sostituzione del pagamento al di fuori dei casi consentiti.

La qualificazione di una fideiussione come strumento fungibile con l'assegno circolare, contenuta nella dichiarazione bancaria del 9 settembre 2026 (qualificazione tutt'altro che condivisibile), non modifica la natura dei due istituti né le prescrizioni del C.U. n. 145. È vero che una garanzia a prima richiesta attribuisce al beneficiario un diritto nei confronti del garante, da esercitare secondo le condizioni della garanzia, ma non costituisce, per il solo fatto del suo rilascio, pagamento dell'obbligazione garantita. L'ampiezza dell'importo garantito non elimina tale differenza giuridica.

Vi è peraltro un autonomo difetto di dimostrazione, di per sé assorbente.

Non è stato prodotto un distinto atto originario di garanzia, debitamente sottoscritto, dal quale risulti con certezza il beneficiario, il contenuto dell'impegno e le condizioni di escussione. La dichiarazione prodotta dalla reclamante è indirizzata alla società e a Tiziano Sibilio ed è priva di sottoscrizione. La successiva comunicazione del 9 settembre 2026 della banca Intesa Sanpaolo (già richiamata) riferisce che una fideiussione sarebbe stata rilasciata il 23 luglio e ne descrive gli effetti, ma non consente di verificare l'atto originario cui fa riferimento e la sua tempestiva messa a disposizione della LND.

La mancanza di un documento sottoscritto rende impossibile valutare l'impegno fideiussorio nel suo esatto contenuto (fermo quanto già detto a proposito della differenza rispetto ad un assegno circolare).

Né è noto se i soggetti che dichiaravano (ex post) l'esistenza di una fideiussione (non rinvenibile) fossero muniti del potere di impegnare la banca al rilascio della garanzia stessa. Non può quindi ricavarsi dalla mera descrizione di una fideiussione la prova dell'esistenza di un impegno bancario validamente assunto e direttamente escutibile dalla LND.

Senza contare che anche le citate dichiarazioni che sostenevano esistente una fideiussione indicavano una data diversa (23 luglio 2026) da quella invece asserita dalla Città di Fasano (31 luglio 2026). È dunque impossibile identificare con certezza un autonomo atto sottoscritto che consenta di ricomporre tale divergenza.



Peraltro, la LND non era tenuta a escutere una garanzia non prevista come sostitutiva del pagamento né a ricostruire il contenuto di un'asserita fideiussione attraverso interlocuzioni con la banca per rimediare alla mancata osservanza degli adempimenti ad opera della Città di Fasano. Il dovere di leale cooperazione non consente di trasferire sull'organizzatore della competizione il compito di conseguire somme che la società era tenuta a versare nei termini.

Le considerazioni sopra svolte valgono anche per la tassa di ricorso di €500,00. Con la doverosa precisazione che l'assenza del tempestivo versamento rendeva sin dall'origine inammissibile il ricorso e – come detto in punto di fatto – cristallizzava la violazione del (primo) termine del 10 luglio 2026 previsto dal C.U. 145 (con conseguente non iscrizione della Città di Fasano al campionato). Il ricorso, invero, era uno strumento rimediale interno, la cui inammissibilità produceva inevitabilmente il consolidamento del provvedimento di non ammissione previsto per la mancata completezza della iscrizione.

Il versamento effettivo documentato della tassa di ricorso è quello del 5 agosto, successivo al termine entro il quale il ricorso alla Co.Vi.So.D. doveva essere corredato della tassa a pena di inammissibilità. Il fatto che il sig. Tiziano Sibilio lo abbia effettuato per cautela non ne modifica la data e non attribuisce efficacia sanante al precedente mandato ineseguito. Anzi, finisce per dimostrare che il primo bonifico non era stato eseguito.

Ne consegue che tutto il primo gruppo di motivi di reclamo non merita accoglimento alcuno, risultando meritevole di conferma la decisione di primo grado.

Il secondo gruppo di motivi riguarda il pagamento dei compensi di Falzerano e Salzano.

La reclamante sostiene, in sostanza, che la produzione delle liberatorie e di talune contabili mensili avrebbe dimostrato l'integrale assolvimento degli obblighi sino al 31 maggio. Sostiene ancora che il disconoscimento non potesse prevalere senza una perizia sulle sottoscrizioni e che le somme oggetto delle trattative di luglio concernessero esclusivamente lo svincolo o poste estranee al periodo rilevante.

Anche tali ulteriori motivi di reclamo non meritano accoglimento, fermo che il mancato pagamento della quota di iscrizione e il tardivo versamento della tassa di ricorso sono comunque sufficienti a confermare la non ammissione della Città di Fasano.

Le liberatorie erano state disconosciute dai calciatori interessati. Ciò ovviamente non prova che essi avessero un credito residuo nei confronti della società, ma il disconoscimento impedisce di trattare il documento come una quietanza documentale.

Ove la Città di Fasano avesse inteso avvalersene avrebbe dovuto chiederne la verifica o fornire elementi idonei a dimostrarne la riferibilità e l'attendibilità, oppure provare il pagamento attraverso gli strumenti alternativi ammessi dalla disciplina di iscrizione.

Infondata è poi la tesi secondo la quale i calciatori avrebbero dovuto produrre una perizia calligrafica. Spettava semmai alla reclamante – come appena detto – chiedere uno specifico accertamento della autenticità delle sottoscrizioni disconosciute.

A mente degli artt. 214 e 216 c.p.c., ove si assista al disconoscimento di un documento o una sottoscrizione, chi intende avvalersi della scrittura deve chiederne la verifica e offrire gli elementi necessari per accertare l'autenticità della sottoscrizione (cfr. Cass., Sezioni Unite, 1° febbraio 2022, n. 3086; Cass., sez. VI-2, 2 novembre 2022, n. 32169; CFA, SS.UU., n. 28/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 36/2023-2024).

Nella fattispecie la Città di Fasano non ha in realtà mai chiesto la verifica delle firme, né ha promosso un corrispondente accertamento della provenienza delle dichiarazioni. Ha semmai sostenuto che fossero i calciatori a dover dimostrare la falsità delle firme.

Ad ogni buon conto, tenuto conto del libero apprezzamento che accompagna il giudizio sportivo, e in mancanza di un accertamento della loro effettiva riferibilità, le liberatorie disconosciute devono dirsi inutilizzabili come prova liberatoria del pagamento richiesto dal C.U. n. 145.

Quanto al profilo relativo al mancato contraddittorio sulle contestazioni dei calciatori, la censura non è comunque in grado di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. La società ha peraltro potuto contrastare tali segnalazioni nei due gradi di giudizio (Tribunale federale nazionale e Corte federale d'appello), ma non ha individuato una prova capace di dimostrare l'assolvimento dei propri obblighi, né ha dimostrato la riferibilità delle quietanze disconosciute ai calciatori.

La documentazione alternativa prodotta dalla Città di Fasano, invero, non consente di raggiungere la prova voluta dalla reclamante, a prescindere dalla relativa tempestività o tardività.



Il §10 del C.U. n. 145 richiedeva documentazione che provasse l'avvenuto ricevimento (da parte dei calciatori interessati) delle somme dovute, indicando, per i bonifici, la contabile e l'estratto conto di addebito.

È vero che la società ha depositato talune contabili di pagamento mensili. Ma la corrispondenza relativa al calciatore Falzerano non consente di ritenere le dette contabili sufficienti a raggiungere la prova dell'assenza di debiti pregressi (sino al maggio 2026). Come già richiamato in punto di fatto, nella stessa serata del 23 luglio, il difensore del calciatore precisava che il proprio assistito era ancora creditore di €49.000,00 netti a titolo di retribuzione per la stagione 2025/2026. La società – senza in realtà negare l'esistenza di un debito – rispondeva riformulando la propria precedente proposta, offrendo un bonifico iniziale di €20.000,00 e un assegno di €29.000,00 (con data futura).

Dunque, la documentazione (in atti) non dimostra l'avvenuto assolvimento di ogni importo sino a maggio. Tale documentazione semmai contraddice l'assunto per cui le trattative riguardassero esclusivamente un incentivo all'esodo (costituente solo un'obbligazione nuova) e che non esistesse alcun elemento riferibile a debiti retributivi pregressi.

Neppure il contestuale riferimento allo svincolo è in grado di cancellare l'obbligo alle retribuzioni (eventualmente) non ancora assolte, né comporta automaticamente una novazione oggettiva dei crediti retributivi precedentemente maturati (cfr. in argomento Corte di Cassazione, sez. II, ord. n. 5047 del 26 febbraio 2025; in ambito lavoristico, si veda anche Cass., sezione lavoro, n. 5674 del 2 marzo 2020 a mente della quale l'animus novandi deve emergere chiaramente e deve essere tale da costituire una obbligazione del tutto autonoma e incompatibile con la prosecuzione della normale retribuzione legata al precedente rapporto di lavoro).

Né, infine, giova alla reclamante la descrizione del giroconto interno del 27 luglio 2026 («pagamento per conto USD Fasano giocatori Salzano e Falzerano per svincolo contratto»), redatta dallo stesso ordinante e smentita dalla corrispondenza della sera del 23 luglio 2026, nella quale l'offerta della società corrisponde esattamente al credito retributivo di euro 49.000,00 dichiarato dal calciatore Falzerano.

Quanto al calciatore Salzano, l'affermazione, contenuta nella corrispondenza della Città di Fasano, secondo cui il calciatore avrebbe ricevuto più di quanto dovuto non costituisce una quietanza dell'interessato e non è in grado di raggiungere lo scopo voluto dal C.U. n. 145.

Del resto, i bonifici di €20.000,00 ciascuno, ordinati a favore dei calciatori Falzerano e Salzano dalla Città di Fasano (sempre che tali bonifici siano effettivamente stati eseguiti) non possono, in ogni caso, dimostrare un adempimento integrale entro il termine perentorio del 23 luglio 2026.

Gli ordini di bonifico sono datati 27 luglio e indicano il 30 luglio quale data di regolamento per i beneficiari. Quand'anche ne fosse provato il successivo buon fine, non costituirebbero prova di pagamento tempestivo delle somme che la società era tenuta ad assolvere e documentare ai fini dell'iscrizione. Il termine del 23 luglio 2026, ore 14.00, era comunque violato.

Infine, neppure gli accordi del 24 settembre 2026 (di svincolo dei calciatori) contengono la conferma che la reclamante vorrebbe ricavarne.

Detti accordi dispongono la risoluzione consensuale dei contratti di lavoro sportivo, originariamente in scadenza al 30 giugno 2027 per Falzerano e al 30 giugno 2028 per Salzano, ma non affrontano alcuna questione economica.

Le risoluzioni non contengono quietanze sui compensi maturati sino al 31 maggio 2026, non dichiarano l'avvenuto pagamento delle retribuzioni pregresse e non contengono rinunce di sorta (limitandosi a rinviare all'organo arbitrale per le eventuali controversie concernenti l'interpretazione dell'accordo).

Una risoluzione consensuale scioglie il contratto per il futuro (ex nunc), ma non cancella i crediti già maturati durante la regolare esecuzione del rapporto stesso. Se le prestazioni sono già state eseguite, il diritto a ricevere il compenso resta valido anche ove il contratto sia risolto (a meno che, come ovvio, la regolazione degli importi dovuti sia contenuta nell'accordo stesso; il che non è nel nostro caso).

La cessazione concordata del rapporto per il futuro non implica quindi l'estinzione dei crediti già maturati.

In ogni caso, la funzione estintiva dell'obbligazione rilevante ai fini dell'ammissione doveva realizzarsi entro il termine fissato dalla disciplina federale, e accordi successivi non sono opponibili alla Federazione, rimasta estranea alle relative pattuizioni (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 58/2022); né le pattuizioni economiche non risultanti dai contratti depositati sono idonee a neutralizzare l'inadempimento (CFA, Sez. I, n. 131/2025-2026).



Non è pertanto necessario disporre ulteriori accertamenti sull'esatto credito dei calciatori o sull'autenticità delle quietanze. Gli elementi disponibili consentono di concludere che non è stata dimostrata la regolare e tempestiva documentazione del requisito previsto dal §10.

Gli elementi disponibili non consentivano di ritenere tempestivamente dimostrato l'integrale assolvimento delle obbligazioni verso i calciatori. Resta fermo, in ogni caso, che il mancato pagamento della quota di iscrizione e il tardivo versamento della tassa di ricorso costituiscono elementi accertati e autonomamente decisivi per il mancato accoglimento del reclamo e per la conferma della non iscrizione della Città di Fasano al campionato 2026/2027.

La divisata gravità delle conseguenze della non ammissione, illustrata dalla Città di Fasano nel proprio atto di reclamo, non consente di elidere la conseguenza derivante dalla carenza dei requisiti disciplinati dal C.U. n. 145.

Il Consiglio direttivo della LND non disponeva di misure alternative o graduabili rispetto al provvedimento di non ammissione al campionato.

Né questa Corte può sostituire alla mancata ammissione, che non ha natura sanzionatoria ma costituisce l'effetto vincolato del difetto di un requisito di partecipazione, una misura diversa o graduata.

Il medesimo interesse alla regolarità della competizione richiede che le condizioni di ammissione siano applicate in modo uniforme. Su tali principi, la giurisprudenza di questa Corte e del Collegio di garanzia dello sport deve dirsi oggettivamente granitica (cfr. i precedenti già richiamati e, in particolare, Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 60/2015 e CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026).

Il reclamo deve dunque essere respinto, con conferma della decisione impugnata. La definizione del merito assorbe le domande cautelari.

La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE

Domenico Luca Scordino

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce